



Regole d'incompetenza

I pm, quando si appassionano a un caso, trovano sempre un modo (e un trucco) per farselo assegnare

Un caro amico, stimatissimo professore di Procedura penale, tra i vari "tipi" di competenza ha individuato uno che, a mio avviso, è quello preminente: la competenza per appropriazione. Quando un pm si appassiona a un caso, trova il modo di appropriarsene. Accadimenti verificatisi a Roma, sotto Monte Mario, vengono trattati da un procuratore pubblico milanese sotto il Duomo. Vedendo romagnole ricadono nella "giurisdizione" torinese. Casi sportivi "diffusi" su gran parte del territorio nazionale, si posizionano nel tribunale di Napoli. Infine, infinite "argomentazioni" che potrebbero essere infinite, storie sabaude che parevano allocate nel nord Italia hanno condotto il principe Vittorio Emanuele nel foro (e nel carcere) di Potenza. Perché si eludono, e come lo si fa, le regole sulla competenza? Il primo e determinante "argomento" è quello accenato della volontà del pm. Declinare la competenza dovrebbe essere un fatto tecnico, privo di qualunque valenza emotiva, positiva o negativa che sia, per l'autorità giudiziaria procedente. Ma dicheia la propria incompetenza, per certi magistrati, è un'onta da evitare ad ogni costo.

Veniamo ai problemi tecnici, perché le regole fanno acqua, visto che consentono molte "confinazioni". Il primo è la competenza-già un ruolo importante la connessione: la connessione fa trattare in un unico processo reati anche commessi in luoghi diversi, per la necessità di giudicare unitariamente molti fatti. Le ragioni di economia processuale e di uniformità di giudizi determinano spostamenti di sede dei singoli "fascicoli". Abbastanza recentemente la connessione è stata "sforbicata" e ridotta, ma rimane un pericoloso laccio attraverso il quale le regole sulla competenza possono venire se non altro forzate. Vi è poi, più in generale, una disposizione quantomai pericolosa. Quella che attribuisce, quando vi sono incertezze sul caso commisi delitti, la competenza al giudice presso il quale è collocato il pubblico ministero che per primo ha iscritto, nel registro delle notizie di reato, il caso. Questa regola costituisce la consacrazione del principio della competenza per appropriazione: il procuratore che vede prima la preda, la fa sua.

Gli strumenti per appropriarsi di un processo sono tanti. Uno abbastanza classico è quello di contestare un'associazione per delinquere. Raramente la banda di malfattori si reca dal notaio e consacra per atto pubblico la propria "costituzione"; sul luogo di nascita o meglio di prima manifestazione operativa della società sceleris si può affermare tutto e il contrario di tutto. Facile sostenere che l'associazione si sia "esternata", guarda caso, proprio nel circondario del procuratore interessato. In materia di competenza, ciò che conta non sono i fatti storici in sé considerati, ma come essi vengano descritti nel capo di imputazione, formulato dalla pubblica accusa. Vediamo un possibile rimedio. Durante le indagini preliminari l'indagine può sempre chiedere al procuratore generale della Repubblica del distretto (o, a seconda dei casi, a quello della Cassazione) di accertare se per esempio il pm di Milano ha "usurato" una causa di Lodi e di ordinare che le carte vengano trasferite nella sede corretta. La decisione del pg determina con rapidità e certezza chi deve indagare.

Per le questioni di competenza il meccanismo dovrebbe essere analogo e soprattutto veloce e definitivo. L'eccezione di incompetenza formulata nell'udienza preliminare ove respinta dovrebbe essere soggetta a immediato ricorso per Cassazione. La Suprema corte dovrebbe decidere entro breve tempo dall'arrivo degli atti, con cognizione estesa a tutti gli elementi di fatto che le vengono sottoposti. La competenza determinata in questo modo dalla Suprema corte dovrebbe rimanere irrevocabilmente fissata a tutto il caso. Questo meccanismo avrebbe il pregio della celerità, precluderebbe sperperi di energie processuali. Eviterebbe soprattutto ingiustificati scippi della competenza e parità di magistrati affetti se non da protagonismo da un così straordinario amore per il lavoro da indurli ad occuparsi di affari (in senso giudiziario) non loro.

Corso Bovio

RADIOCARCERE

A cura di Riccardo Arena

Il giudice deve essere quello naturale, non sceglie né è scelto

L'art. 25 della Costituzione prevede che "nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge". Il codice prevede le regole per individuare il giudice naturale (articoli dall'8 al 16 c.p.p., che pubblichiamo qui di seguito). Il giudice, secondo la legge, dovrebbe essere quello del luogo dove è stato commesso il reato. L'esperienza, anche dei recenti fatti di cronaca, ci consegna invece una competenza che si allontana da qualunque legame con il luogo in cui è stato commesso il reato e con chi l'ha commesso. Le norme utilizzate soltanto per arrivare a questo risultato sono l'art. 9, comma 3 e l'art. 12 del codice di procedura penale.

Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Le norme del codice di procedura penale:

Art. 8. Regole generali. 1. La competenza per territorio è determinata dal luogo in cui il reato è stato commesso. 2. Se si è trattato di fatto dal quale è derivata la morte di una o più persone, è competente il giudice del luogo in cui è avvenuta l'azione o l'omissione.

3. Se la competenza è stata permanente, è competente il giudice del luogo in cui ha avuto

inizio la consumazione, anche se dal fatto è derivata la morte di una o più persone. 4. Se si tratta di delitto tentato, è competente il giudice del luogo in cui è compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto.

Art. 9. Regole suppletive.

1. Se la competenza non può essere determinata a norma dell'art. 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione.

2. Se non è noto il luogo indicato nel comma 1, la competenza appartiene successivamente al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.

3. Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a scrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335.

Art. 12. Casi di connessione:

1. Si ha connessione di procedimenti: a) se il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso (c.p. 110) o cooperazione (113 c.p.) fra loro, o se più persone con condotte indipendenti (c.p. 41) hanno determinato l'evento; b) se una persona è imputata (90, 61) di più reati com-

lare e vedo che ci sono tre chiamate a cui non ho risposto. Non occorre essere particolarmente intelligenti per capire. Stoglio visivamente i giornali. Accusa è che sono sempre l'ultimo a leggerli. Chiamo. Gioco d'anticipo. SDRAMmatico, affermando che sono articoli innocui. Inutile. Non trovo le risposte. Mi capita di rado. Non so come approcciare. Annuncio di fronte all'affermazione che non è giusto. Non so cosa rispondere quando mi si chiede che si può fare. Non c'è niente da fare. Supportare. Non curarsi di loro. Niente hanno potuto presidenti del Consiglio, banchieri, generali, capitani d'industria e manager sportivi. Denunciare. Sì, teoricamente fattibile. Il reato sarebbe quello di "rivelazione di segreto d'ufficio". Il risultato nel migliore dei casi una sanzione pecuniaria al giornalista. Un disco rotto. Come se non avessi parlato. Ripete che si deve assolutamente evitare che ciò continui. Ha paura che il trapianto di una prima pagina. Un po' megalomane. Però c'è il precedente. Il primo interrogatorio in stampa le ha dedicato un'attenzione spasmodica. Per giorni ha sgonfiato su quotidiani, settimanali e mensili. Interi brani dell'interrogatorio, illegittimamente, sono stati riportati e chiosati da televisione e carta stampata. I cronisti l'hanno braccata. Cancellati tutti i lavori. Quasi vergognandosi ripetere che non si può fare nulla. Non è giusto. Il telefono si azittisce.

Non è giusto. Non è giusto che notizie relative ad atti d'indagine fuoriscano dall'ufficio del pubblico ministero. Non è giusto

messi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (c.p. 81); c) se dei reati per cui si procede gli uni sono stati commessi per eseguire o per occultare gli altri.

Art. 16. Competenza per territorio determinata dalla connessione

1. La competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di parità, al giudice competente per il primo reato.

2. Nel caso previsto dall'art. 12 comma 1 lett. a) se le azioni od omissioni sono state commesse in luoghi diversi e se dal fatto è derivata la morte di una persona, è competente il giudice del luogo in cui si è verificato l'evento.

3. I delitti si considerano più gravi delle contravvenzioni. Fra delitti o fra contravvenzioni si considera più grave il reato per il quale è prevista la pena più elevata nel massimo ovvero, in caso di parità dei massimi, la pena più elevata nel minimo; se non previste pene detentive e pene pecuniarie, di queste si tiene conto solo in caso di parità delle pene detentive.

che queste siano preda dei mass media. Non è giusto che i contenuti d'interrogatorio, intercettazioni o di altri atti vengano diffusi da carta stampata e televisione. Non è giusto che si dia alla stampa un volume quale il libro nero del calcio. Una intera informativa di polizia, coperta dal segreto istruttorio. Non è giusto che la vita di testimoni e persone estranee al processo venga violentata, attraverso la divulgazione di notizie acquisite durante un'indagine. Non è neanche giusto che la gogna mediatica sia riservata ai cosiddetti indagati. Dei quali spesso si rivelano i particolari più intimi della vita privata, completamente irrilevanti ai fini delle indagini. Diritto di cronaca. Due parole utilizzate per legittimare e giustificare. Il termine diritto mai fu utilizzato tanto impropriamente. Di diritto sicuramente non si può parlare quando la pubblicazione realizza un reato. Per esempio: la pubblicazione del libro nero del calcio, di stralci dell'interrogatorio della Gregoraci e della famosa intercettazione dell'on. Fassino, costituiscono condotte per dimettere i responsabili. Respaziabile è sia chi lo divulga sia chi lo pubblica. Una giustizia che funzionasse dovrebbe porre facilmente alla condanna degli autori, quantomeno del giornalista la cui identificazione non richiede alcuno sforzo investigativo. Di diritto di cronaca non sembra si possa parlare neanche quando l'atto pubblicato non è coperto da segreto e pertanto la sua pubblicazione non costituisce un fatto illecito. Il diritto di cronaca si realizzerebbe infatti in questo caso solo se l'atto viene ri-

portato fedelmente, in modo da fornire una informazione corretta. La realtà ci consegna invece estrapolazioni incastonate in titoli suggestivi che alterano il contenuto dell'atto e mal si conciliano con il diritto di cronaca. Il rimedio. Drastico. Impedire la pubblicazione di atti delle indagini. Peraltro fornito unilateralmente. Senza un confronto delle parti. Sanzionare la pubblicazione. Non una sanzione penale che esiste e che non produce nessun effetto. E che nessun effetto produrrebbe l'aggravata. Una sanzione amministrativa, pecuniaria, irrogata dall'Authority al termine di un procedimento celere. Sanzione che non contrasta con il diritto di cronaca, ma che ne garantisce il giusto esercizio. Si potrebbe pensare ad una applicazione obbligatoria qualora l'atto pubblicato non fosse pubblicabile perché coperto da segreto. Discrezionale nel caso in cui nessun segreto sia violato. Discrezionalità agganciata proprio alla valutazione sul corretto esercizio del diritto di cronaca.

Limitare pertanto la pubblicazione degli atti investigativi. Pagine pubblicate con ansia che le procure si organizzino per evitare la fuoriuscita clandestina di notizie ed atti attinenti alle indagini. E sviluppo metodi investigativi che portino a concludere con esito positivo le difficili indagini circa l'autore della violazione del segreto istruttorio. Indagini complesse che talvolta si allargano a quattro o cinque persone. Tante infatti sono solitamente le persone che compongono l'ufficio del pubblico ministero.

Fabio Lattanzi



Cacciatori di processi

Perché avere un giudice naturale è più importante per l'imputato che non per lo stesso giudice

Secondo un nobile e risalente adagio processuale, la competenza sarebbe "misura della giurisdizione". Come a sottolineare il rilievo che assume il rigoroso rispetto delle regole in materia, strumentali allo svolgimento di un processo equo ed imparziale. Per il pm e perfino per il giudice che opera nelle indagini, simili canoni sembrano avvalorati allorché si tratti di reati di riparto territoriale, come recenti vicende sembrano dimostrare. Con l'introduzione del nuovo (benché ormai desueto) codice di procedura penale il problema era stato, più o meno consciamente, sottovalutato. Il pm finiva per "ripetere" la competenza del giudice. La snellezza ed efficacia delle indagini imponeva di ridurre all'osso questioni in proposito. Da misura dell'attività e stretto obbligo da competenza degradata a mero "onere" per il pm. Unico rischio in caso di erronea attribuzione sembrava per il pm quello di vedersi levare dalla mani il fascicolo processuale quando il processo finiva davanti ad un giudice. Il gip, infatti, non ha controllo permanente ed effettivo sulle indagini, ma solo "a singhiozzo", dietro singoli interventi richiesti dalle parti. In questo quadro, il rispetto delle regole è sovente apparso un semplice optional per l'accusa. Deboli le misure repressive, più significativo l'interesse al rivolto dalla difesa al pm incompetente per territorio onde sollecitare una trasmissione degli atti a quello competente. Tenue la speranza in un intervento del gip, magari lo stemi sfiorati, ma significativi l'interesse a procedimenti restrittivi e, perciò, poco incline a sfonciare la propria ritenuta competenza. Radi gli interventi del tribunale della libertà, che raddizava tardivamente la situazione. Negli anni scorsi, siamo stati martellati dallo slogan del principio costituzionale del giudice naturale, con pressanti interventi di stampa ed autorevoli opinioni dottrinarie, scagliato contro una normativa tacciata di illegittimità per aver reintrodotta il legittimo sospetto. Restava la netta sensazione di un principio costituzionale letto ad esclusiva tutela del giudice e per nulla come garanzia degli imputati ad un giudizio imparziale. Ed infatti: dove sono finite le "Cassandre" di tale valore costituzionale, sempre pronte ad agitare lo spettro di un controllo politico sul processo, quando si assiste ad inchieste "senza confini", magari con corredo di arresti eccellenti e mostri sbattuti in prima pagina? Anzi: leggi perfette hanno pure sempre bisogno di uomini che le applichino con equilibrio e modestia. Per un verso, le norme sono tutt'altro che perfette: se è vero che l'importanza dei principi la si desume soprattutto dalla gravità delle conseguenze derivanti in caso di loro violazione. S'ingenera l'impressione che la competenza territoriale nelle indagini sia figlia di un dio minore, sull'erroneo presupposto che non si tratti di attività giurisdizionale, i cui risultati non pesano e non contano. Assiom ormai di comprovata fallacia. Per altro verso, i grimaldelli utilizzati per piegare l'ordine delle competenze e mantenere le redini di un'indagine variano. Nascosti dietro il malinteso schermo dell'obbligatorietà dell'azione penale, ecco alcuni degli strumenti preferiti: la contestazione indiscriminata di delitti associativi o l'iscrizione anticipata della notizia di reato da parte del pm. Eppure la prima presunzione gravi indizi di una stabilità in loco del vincolo criminoso e la seconda configura una regola assolutamente residuale, di fronte all'impossibilità di fissare la competenza territoriale in base agli svariatissimi criteri che nel codice la precedono. E' inutile sconsigliare buone indagini solo per qualche errore di valutazione sulla competenza territoriale del pm. Anche perché la spinta ad arrogarsi competenze è spesso strumentale per inchieste a ridotto tasso di imparzialità. Il precedente esecutivo aveva elaborato un progetto di nuovo codice di procedura penale rimasto nei cassetti ministeriali. Chissà se la nuova maggioranza saprà affrontare il nodo gordiano di indagini ipertrofiche basate su competenze territoriali spesso solo apparenti, e mal controllate da un giudice per le indagini preliminari "senza qualità".

Luca Marafioti
(Ordinario di Diritto processuale penale all'Università "Roma Tre")

“Ma i soldi che paghiamo per stare in carcere dove vanno a finire?”

Caro Arena, sono un detenuto del centro clinico del carcere Don Bosco di Pisa e conosco, leggendo la pagina di Radio Carcere del Foglio, la sua attenzione anche verso di noi. Io sarei uno di quelli che per la legge non dovrebbe sta-



re in carcere e invece ci sta. Infatti sono gravemente malato, sono invalido civile all'86 per cento e il dirigente sanitario ha più volte certificato la mia incompatibilità con il carcere. Insomma, a causa del mio stato di salute dovrei stare in ospedale e non in cella. E invece il tribunale di sorveglianza di Pisa mi lascia qui dentro. Come se non bastasse, stando in carcere, mi viene negata la possibilità di interventi medici, che a detta degli stessi medici del carcere, sono indispensabili per me. Anche il sin-

daco di Pisa mi è venuto a trovare in carcere e ha visto come sono ridotto. Caro amico Arena, come vede, oltre all'indulto, l'ingiustizia in carcere esiste. Con stima.

Federico dal Carcere Don Bosco di Pisa

Caro Radio Carcere, siamo un gruppo di detenuti nel carcere di Busto Arsizio, tutti condannati per traffico di droga, con l'aggravante dell'ingente quantitativo. Come ben sai il nostro reato è stato escluso dall'indulto, anche se quest'ultimo ha riguardato reati ben più gravi del nostro. Per questo motivo abbiamo mandato una lettera al ministro Clemente Mastella, perché consideri la nostra situazione. Ora noi sappiamo bene che il gioco delle esclusioni crea sempre delle ingiustizie, ma il punto è un altro. Qui a Busto Arsizio l'aggravante dell'ingente quantitativo viene applicata dai magistrati con molta facilità. E di fatto il nostro carcere non ha sentito molto l'applicazione dell'indulto, tanto che i carcerati messi in libertà sono stati molto pochi. La domanda è questa: un rapinatore, un omicida è meno pericoloso di un "disagio" corriere sudamericano che ha fatto un "viag-

gio" per disperazione con un etto di cocaina? Dal carcere di Busto Arsizio un grazie a Radio Carcere.

114 persone detenute nel carcere di Busto Arsizio

Caro Riccardo, dopo l'indulto (per cui sappiamo che il carcere di Busto Arsizio) rimangono nelle gallerie gli abusi striscianti, quelli di cui nessuno parla mai. Uno di questi riguarda i soldi dei detenuti. Forse la gente non sa che ogni detenuto ha diritto ad avere un libretto dove depositare le somme. Su ogni libretto vengono annotate entrate ed uscite. La contabilità viene amministrata dal carcere, che tra l'altro, beneficia degli interessi che si maturano nel libretto. Ora domando: dove finiscono questi soldi? E ve vengono amministrate? Perché gli interessi maturati non vengono dati ai detenuti? Un altro quesito, un altro abuso strisciante. La gente sa che il detenuto oltre a pagare con la privazione della libertà, deve pagare la propria carcerazione? A noi stare in galera costa. Si parla tanto dei costi del detenuto, ma non si parla mai di quanti un detenuto deve pagare

per stare in carcere. Settanta euro al mese per godere di un posto al fresco con i confort del Radio Carcere concesso. Se almeno il lavoro in carcere fosse una costante e non un'eccezione tante di queste domande non avrebbero importanza. Sicuro di avere messo in buona maniera questa mia lettera, vi saluto con stima.

Remo dal Carcere di Bologna

Caro Arena, da tanti anni sono in carcere e per di più lontano dalla mia famiglia, che risiede a 900 km di distanza. In barba alla legge, che prevede che il detenuto stia in un carcere vicino alla propria famiglia, io da anni vivo una doppia detenzione. A me l'indulto ha solo ridotto parte della pena, ma aspettavo con ansia la sua approvazione perché tutte le mie richieste di trasferimento erano rigettate dal ministero della Giustizia a causa del sovraffollamento delle carceri, lo capivo e aspettavo. Poi hanno approvato l'indulto, ho aspettato un po' e ho fatto una nuova domanda di trasferimento. Beh la risposta è stata la stessa: no al trasferimento causa sovraffollamento.

Emilio dal Carcere Opera di Milano